REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

che autorizza il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili agli asparagi, sedani-rape, cipolle disseccati importati in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4 dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che il governo del Regno Unito ha chiesto una tale sospensione totale per gli asparagi, sedani-rape, cipolle disseccati della voce tariffaria ex 07.04 della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° gennaio al 3 dicembre ;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sugli scambi fra gli Stati membri ; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a sospendere totalmente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 i diritti doganali applicabili alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri di asparagi, sedani-rape, cipolle disseccati della voce ex 07.04 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.